

Codice penale svizzero
Codice penale militare
(Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2012¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Art. 97 cpv. 1

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927³

Art. 55 cpv. 1

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;

¹ FF 2012 8119

² RS 311.0

³ RS 321.0

- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.